



Comune di Verdabbio

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO SULLE ELEZIONI



Indice

I. NORME GENERALI.....	3
<i>Art. 1 Oggetto</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Diritto di voto e prova del diritto di voto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Rieleggibilità.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 Segretezza del voto.....</i>	<i>3</i>
II. PREPARAZIONE DELLE ELEZIONI	3
<i>Art. 5 Lista dei candidati</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 Firma delle proposte.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 Presentazione delle candidature.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 Nomine tacite.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 Materiale di voto.....</i>	<i>4</i>
III. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.....	4
<i>Art. 10 Date e orari.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11 Votazione di persona</i>	<i>4</i>
<i>Art. 12 Votazione per corrispondenza</i>	<i>4</i>
<i>Art. 13 Votazione anticipata</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14 Militari.....</i>	<i>5</i>
IV. SCRUTINIO E ACCERTAMENTO DEI VOTI.....	5
<i>Art. 15 Ufficio elettorale e di spoglio</i>	<i>5</i>
<i>Art. 16 Schede di voto.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 17 Compiti dell'ufficio elettorale e di spoglio</i>	<i>5</i>
<i>Art. 18 Validità delle schede.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 19 Conteggio dei voti.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 20 Verbale e proclamazione</i>	<i>6</i>
V. DISPOSIZIONI VARIE.....	6
<i>Art. 21 Incompatibilità.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 22 Giuramento o promessa.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 23 Ricorso.....</i>	<i>6</i>
VI. NORME FINALI	6
<i>Art. 24 Entrata in vigore.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 25 Abrogazione.....</i>	<i>6</i>

decreta:

I. Norme generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il disciplinamento delle nomine triennali delle autorità comunali e più precisamente:

- del sindaco o presidente comunale -dei municipali
- dei supplenti municipali
- dei membri della commissione di revisione -dei membri del consiglio scolastico

Art. 2 Diritto di voto e prova del diritto di voto

Il diritto di voto in affari comunali è regolato dalle disposizioni dello statuto organico comunale. (1)
La prova delle capacità di esercitare il diritto di voto è data dalla carta di legittimazione che è compilata sulla scorta del catalogo dei votanti. (2)

(1) - art. 4 e 5

- (2) - art. 6
- legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici, CSC 150.100
 - ordinanza cantonale sulla tenuta dei cataloghi dei votanti e la procedura delle votazioni, CSC 150.200

Art. 3 Rieleggibilità

Ogni membro di un'autorità è rieleggibile.

Art. 4 Segretezza del voto

L'espressione del diritto di voto per le elezioni comunali è segreta e per scheda.

II. Preparazione delle elezioni

Art. 5 Lista dei candidati

Le nomine avvengono dietro presentazione delle liste dei candidati. Una lista non può contenere un numero di candidati superiore a quella degli eleggendi.

Se la lista contiene un numero superiore, vengono stralciati gli ultimi nomi eccedenti.

Art. 6 Firma delle proposte

Ogni lista di candidati completa o meno, dovrà essere firmata da almeno cinque cittadini aventi diritto di voto negli affari comunali e portare pure la firma dei candidati stessi. Con la firma il candidato dichiara di accettare il mandato e di impegnarsi a restare in carica per tutto il periodo di nomina, salvo in caso di dimissioni per motivi fondati. Le candidature si ritengono valide solo se convalidate dalla firma del candidato. I candidati non possono firmare la lista sulla quale sono designati. Un elettore non può firmare più di una proposta per lo stesso genere di carica.

Art. 7 Presentazione delle candidature

Le liste dei candidati devono essere depositate presso la Cancelleria comunale entro le ore 18.00 del penultimo lunedì che precede le elezioni comunali.

Art. 8 Nomine tacite

Nel caso che per una determinata funzione il numero dei candidati è identico a quello richiesto, il Municipio dichiara eletti tacitamente tali candidati. Nel caso di un numero inferiore di candidati rispetto a quello richiesto per una determinata funzione, il Municipio dovrà occuparsi di fissare un nuovo termine per la presentazione delle candidature per questa funzione.

Art. 9 Materiale di voto

Per le elezioni comunali, il Municipio provvede alla stampa e alla distribuzione del materiale di voto. Il materiale di voto per le elezioni comunali viene distribuito almeno cinque giorni prima tramite l'usciera comunale o a mezzo posta.

III. Esercizio del diritto di voto

Art. 10 Date e orari

Il Municipio fissa le date per le votazioni. (1)
Gli orari di apertura dell'urna sono pure decretati dal Municipio.

(1) - art. 10 statuto organico comunale

Art. 11 Votazione di persona

Il cittadino ha da esercitare personalmente il suo diritto di voto. Non è ammessa la votazione per procura.

Art. 12 Votazione per corrispondenza

E' ammesso il voto per corrispondenza se sussistono fondati motivi. In questo caso valgono le disposizioni cantonali sul voto per corrispondenza. (1)

(1) - art. 13 e segg. - ordinanza cantonale sulla tenuta dei cataloghi dei votanti e la procedura delle votazioni, CSC 150.200

Art. 13 Votazione anticipata

Qualora fondati motivi lo giustificano, il Municipio può autorizzare per gli elettori l'espressione anticipata del voto fino al mercoledì precedente il giorno dell'elezione. In questo caso valgono le disposizioni cantonali per il voto anticipato. (2)

(2) - art. 11 - ordinanza cantonale sulla tenuta dei cataloghi dei votanti e la procedura delle votazioni CSC 150.200

Art. 14 Militari

I militari tenuti a prestare servizio durante giorni di votazione possono esercitare il loro diritto in virtù del decreto del Consiglio federale concernente la partecipazione dei militari alle votazioni ed elezioni federali, cantonali e comunali. (3)

(3) - RS 161.3

IV. Scrutinio e accertamento dei voti

Art. 15 Ufficio elettorale e di spoglio

L'ufficio elettorale e di spoglio è formato da almeno quattro cittadini, tra i quali il segretario comunale e almeno un firmatario di ciascuna lista inoltrata. Il Municipio può inoltre designare altri cittadini aventi diritto di voto. L'ufficio elettorale e di spoglio si costituisce da sè.

Art. 16 Schede di voto

Le schede di voto vengono munite del timbro comunale a tergo nel momento della presentazione alle urne.

Tutte le schede prive di questa timbratura sono da considerare nulle. Al momento del voto, assieme alla scheda è necessario consegnare la carta di legittimazione.

Art. 17 Compiti dell'ufficio elettorale e di spoglio

L'ufficio elettorale presiede le operazioni di scrutinio e di spoglio. Ha il compito di assicurare la regolarità delle operazioni elettorali, di pronunciarsi sulla validità delle schede, di eseguire la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati.

Art. 18 Validità delle schede

Sono nulle tutte le schede non manoscritte e quelle contenenti espressioni ingiuriose, nonché le schede illeggibili o comunque non manifestanti chiaramente la volontà del votante. Schede con eventuali nominativi di cittadini

non figuranti sulle liste di candidati sono ritenute valide; il voto ai candidati non ufficiali è nullo.

Art. 19 Conteggio dei voti

Per l'elezione fa stato la maggioranza relativa; risultano quindi eletti quei candidati che hanno raccolto il maggior numero di suffragi. In caso di parità decide la sorte.

Art. 20 Verbale e proclamazione

L'ufficio elettorale tiene un verbale delle operazioni di scrutinio e di spoglio. Al termine dello scrutinio i risultati delle elezioni vengono pubblicati all'albo comunale.

V. Disposizioni varie

Art. 21 Incompatibilità

Nel caso di candidati eletti che occupano cariche incompatibili tra di loro, l'eletto deve decidere entro le 18.00 del lunedì successivo alle elezioni per quale carica desidera optare. Se con l'opzione rimane vacante una funzione, il Municipio dichiara eletto il primo subentrante; nel caso di mancanza di subentranti dovranno essere indette nuove elezioni.

Art. 22 Giuramento o promessa

La seduta costitutiva del Municipio ha luogo il secondo lunedì di gennaio, ogni tre anni, dopo le elezioni comunali.

I municipali ed i supplenti prestano giuramento o promessa solenne nelle mani del sindaco uscente o in sua assenza di un giudice del Tribunale di Circolo secondo le formule seguenti:

"lo giuro di essere fedele alla Costituzione Federale e Cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio e così Dio mi aiuti"

oppure:

"lo prometto solennemente di essere fedele alla Costituzione Federale e Cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio"

(segue il tocco della mano)

Art. 23 Ricorso

Entro 20 giorni dalla pubblicazione ufficiale dei risultati delle elezioni all'albo comunale, ogni cittadino avente diritto di voto può impugnare il risultato della votazione con ricorso scritto e motivato chiedendone la cassazione totale o parziale o la rettifica. Il ricorso va inoltrato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni.

VI. Norme finali

Art. 24 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale.

Art. 25 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento sulle nomine delle autorità comunali del 12 maggio 1963, come pure ogni risoluzione con esso in contraddizione.

Approvato dall'Assemblea comunale con decisione del
9 luglio 1993.

PER IL COMUNE DI VERDABBIO

Il Sindaco

La Segretaria

Giuseppe  *Stella*